



352/2025

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Saverio Galasso, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 80359/pensioni civili del registro di Segreteria

TRA

la Sig.ra **XX** (C.F. omissis),
nata a omissis il omissis e residente a omissis, via omissis, n. omissis, rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dall'Avv. Gaspare Morgante (C.F. MRGGPR65A13E472A - triboniano9@pec.it - fax n.0773/662833), ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Latina, piazzale Carturan, n.22/A;
- *ricorrente* -

CONTRO

- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS),
in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con
sede in Roma, via Ciriaco il Grande, n. 21, non intimato;
- *resistente* -

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

All'udienza del 23.7.2025, celebrata con l'assistenza
del segretario d'udienza Sig.ra Paola Venanzini,
nessuno è comparso per le parti, come da verbale;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Parte ricorrente ha depositato ricorso in
materia pensionistica in data 23.4.2024.

2. In esito all'udienza del 9.4.2025, questo
giudice, con ordinanza in data 10.4.2025, n. 59/2025,
preso atto che non era comparsa alcuna parte e che
non risultava depositata la prova della tempestiva
notificazione, alla parte convenuta, del ricorso
introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione
dell'udienza - ritualmente comunicato al procuratore
della parte ricorrente, fissava per la trattazione
del ricorso l'udienza odierna, con espressa
avvertenza che, in caso di mancata comparizione delle
parti costituite a detta nuova udienza, la causa
sarebbe stata cancellata dal ruolo e il processo

sarebbe dichiarato estinto ai sensi del combinato disposto degli artt. 181 c.p.c. e 111 c.g.c..

3. All'udienza odierna nessuno è comparso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il giudizio deve essere dichiarato estinto.

2. Al processo pensionistico innanzi alla Corte dei conti possono applicarsi, in quanto costituenti espressione di un principio generale applicabile nel giudizio pensionistico innanzi alla Corte dei conti ai sensi dell'art. 7, comma 2, c.g.c., gli artt. 181 e 309 c.p.c. (cfr. Cdc, sez. II App., 31 12.2019, n. 517; sez. Giur. Puglia, 9.7.2024, n. 149 e 18.4.2023, n. 138; questa Sezione, 19.12.2024, n. 577).

Pertanto, in caso di mancata comparizione delle parti costituite alla nuova udienza, la causa deve essere cancellata dal ruolo e il processo deve essere dichiarato estinto ai sensi del combinato disposto degli artt. 181 e 309 c.p.c. e 111 c.g.c..

3. Nella fattispecie, dopo l'ordinanza n. 59/2025, ritualmente comunicata al procuratore della parte ricorrente, all'odierna udienza non è nuovamente comparsa alcuna parte.

4. Ne consegue la declaratoria di estinzione del processo.

5. Ai sensi dell'art. 111, comma 8, c.g.c. non vi è luogo a pronuncia sulle spese, atteso che esse rimangono a carico delle parti che le hanno sostenute.

6. Nulla per le spese della sentenza di cui all'art. 31, comma 5, c.g.c., attesa la gratuità del giudizio pensionistico.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

- dichiara l'estinzione del giudizio;
- nulla per le spese del giudizio;
- nulla per le spese della sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23.7.2025.

Il Giudice Monocratico

Cons. Saverio Galasso

f.to digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 28.07.2025

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA



ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
28.07.2025 12:51:15
GMT+02:00